Comunioni familiari montane venete: appunti sulla opportunità di generalizzarne o quanto meno di estenderne la disciplina regionale

AVV. CESARE TREBESCHI

1) Dopo il primo decennio di attività delle Regioni, un assestamento della normativa, inteso a riequilibrare le attività dei diversi livelli della pubblica Amministrazione (Regioni, Comprensori e Comunità Montane, Comuni), e a renderle più funzionali ed efficienti, comporta tra l'altro una rilettura di quelle iniziative e di quegli interventi che avviati a titolo sperimentale si sono dimostrati positivi, e come tali meritano di essere riproposti in chiave sistematica.

Tra questi non si può ignorare il rilievo, soprattutto nell'arco alpino, delle comunioni familiari montane previste dalle leggi della montagna del 1952 e del 1971, e variamente disciplinate negli scorsi anni, in modo esplicito ed analitico peraltro dalla sola Regione Veneto.

La salvaguardia del patrimonio forestale anche a fini idrogeologici, la tutela dell'ambiente ed insieme la verifica di quella forma originale — sarebbe più esatto dire originaria — di proprietà, che in una fase di crisi istituzionale può forse rispondere ad esigenze non circoscritte al settore nel quale tali autentiche «reliquie» di un antico ordinamento hanno sempre potuto sopravvivere, suggeriscono dunque di ricapitolare quanto è stato fatto dalla Regione Veneto nelle due tornate testé concluse.

2) Orbene, a livello legislativo questa Regione ha seguito una duplice direttrice: da una parte, riaffermando in diverse occasioni su un piano generale la validità dell'istituto delle comunioni familiari montane, e dall'altra identificandone gradualmente singole ipotesi concrete.

Sotto il primo profilo, si possono ricordare l'art. 2 L.R. 5 novembre 1979 n. 85 (che dettando la disciplina degli interventi per lo sviluppo della proprietà direttocoltivatrice, estende ai «compartecipanti» i mutui agevolati), l'art. 52 L.R. 22 dicembre 1978 n. 69 (che nelle norme per l'attuazione delle direttive comunitarie per la riforma dell'agricoltura ammette esplicitamente agli aiuti per investimenti collettivi le comunioni familiari ed altri organismi ed Enti assimilabili); gli artt. 3/e ed 8/h dello statuto della Comunità montana Valle del Boite approvato con decr. pres. G.R. 21 maggio 1975 n. 1693 (che prevedono la partecipazione delle Regole alla programmazione ed in genere allo sviluppo economicosociale, e la concessione alle stesse di funzioni operative), nonché l'art. 2/a dello stesso statuto (che più genericamente parla di comunioni familiari montane).

Sotto il secondo profilo, si possono ricordare le leggi regionali 3 maggio 1975 n. 48 e n. 49 rispettivamente per le Regole Ampezzane e per quelle del Comelico nella prima tornata, e per quelle di Colle S. Lucia (2 settembre 1977 n. 51) nella seconda. Si deve sottolineare quest'ultima norma, che il Consiglio Regionale ha ritenuto di poter adottare di propria iniziativa, a differenza delle altre due che concernevano comunioni esplicitamente previste dalla legge statale (l'art. 10 L. 3 dicembre 1971 n. 1102 recita infatti: le Regole Ampezzane e del Comelico, le Società di Antichi Originari della Lombardia e le Servitù della Val Canale...).

Si noti qui come in tal modo la Regione Veneto dimostri per il problema maggior attenzione di altre: per esempio, la Regione Friuli-Venezia Giulia affronta l'applicazione della legge 1102 soltanto nell'art. 3, c. 7, decr. pres. G.R. 9 giugno 1975 n. 01422 (che approva lo statuto della Comunità montana Canal del Ferro - Val Canale): in virtù di tale norma, la Comunità montana «tutela i diritti di servitù della Val Canale in conformità alla legge istitutiva 5 luglio 1953 n. 130, agli atti di regolazione, alle leggi successive, ed a norma degli articoli 10 e 11 della legge 3 dicembre 1971 n. 1102». Era invece rimasta senza seguito la proposta 13 febbraio 1973 che la 2ª Commissione consiliare (agricoltura - foreste - economia montana) aveva formulato in sede di esame delle norme sullo sviluppo della montagna; tale proposta prevedeva che gli atti costitutivi, gli statuti, le loro modificazioni, i bilanci, le nomine dei rappresentanti legali dei Consorzi vicinali della Val Canale e delle altre comunioni familiari di cui all'art. 10 della Legge 3 dicembre 1971 n. 1102, fossero depositati presso l'Assessorato dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia montana, che ne avrebbe curato la conservazione e il rilascio di copie.

Un esame particolare richiederebbe la legge regionale valdostana 5 aprile 1973 n. 14, relativa alle *consorterie* della Valle d'Aosta, attesa la particolare natura di tali istituti, che solo in parte e con notevoli differenze si possono riportare a quello previsto dalla legge 1102.

Il Consiglio Provinciale di Bolzano ha recentemente abrogato la legge provinciale 23 novembre 1960 n. 15 relativa alle amministrazioni separate dei beni frazionati di uso civico, sostituendola con la legge 12 giugno 1980 n. 16, ma resta in vigore la disciplina delle associazioni agrarie per l'esercizio dei diritti sulle terre comuni (interessenze, vicinie, comunità agrarie, ecc.) disposta con le leggi provinciali 7 gennaio 1959 n. 2 e 25 agosto 1966 n. 9.

Anche la provincia di Trento aveva adottato (come si vede, già prima della legge 1102) particolari discipline con legge provinciale 16 settembre 1952 n. 1, relativa alle amministrazioni separate dei beni frazionali di uso civico (modificata con legge 9 maggio 1956 n. 6), nonché con legge provinciale 28 ottobre 1960 n. 12, (e con il relativo decreto presidenziale 13 dicembre 1960 n. 12) relativi all'ordinamento delle Regole di Spinale e Manez.

Infine la Toscana, con legge regionale 17 luglio 1972 n. 20 si è limitata, in una norma quadro, ad attribuire al Consiglio regionale le potestà regolamentari in ordine alla pubblicità degli statuti, dei bilanci e delle nomine dei rappresentanti legali delle comunioni familiari, ed alla Giunta regionale i provvedimenti che autorizzano la destinazione dei beni del-